

COMUNE di San Ponso
Provincia di Torino

Parere n. 4 del 25/03/2026

OGGETTO: Richiesta Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028.

Il sottoscritto Ettore Carozzo, Organo di Revisione del Comune di San Ponso, ha in data odierna preso atto della proposta di deliberazione della Giunta Comunale indicata all'oggetto.

VISTI:

- D.L. n.80 del 09/06/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia " art.6 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)";
- D.P.R.n.81 del 24/06/2022 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione";
- Decreto n. 132 del 30/06/2022 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione pubblica " Regolamento recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione " art.6 ("Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti "), comma 3 ("le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, sono tenute, altresì, alla predisposizione del piano integrato di attività e organizzazione all'art.4, comma 1, lett.a),b), e c), n. 2") art.4,comma I lett.c) ("Piano triennale del Fabbisogno del personale ")

CONSIDERATO che:

- La Programmazione del fabbisogno del personale è stata soppressa, in quanto assorbita nelle apposite sezioni del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO);
Programmazione strategica delle risorse umane. Ai fini del calcolo delle capacità assunzionali occorre dare atto che la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 75 del 2017 che supera il concetto tradizionale di dotazione organica ed esprime in sua vece un valore finanziario inteso come dotazione di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno. Come precisato nelle Linee guida, per le Regioni e gli Enti Territoriali sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente. Vanno pertanto considerati i limiti alla spesa del personale stabiliti dalla vigente normativa, ed in particolare: L'art. 1 comma 562 della Legge 296 del 2006 che dispone che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 che ammonta ad euro 68.218,00

Vista: la bozza del Piano Triennale del Fabbisogno del personale inserita nel PIAO del triennio 2026-2028;

- L'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019 consente le assunzioni di personale sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Tale ultima disposizione è divenuta operativa a seguito di apposito decreto ministeriale con il quale sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

Il citato decreto, emanato il 17 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 ha disposto le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni con decorrenza dal 20.04.2020.

Secondo le nuove norme in materia di assunzioni:

- il valore soglia per fascia demografica del rapporto tra spesa del personale rispetto alle entrate correnti, per comuni compresi tra 0 e 1000 (fascia in cui si colloca il Comune di San Ponso) è pari al 29,50%
- i Comuni che si trovano al di sotto di tale valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al suddetto valore soglia;
- la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Dato atto altresì che:

- dall'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2024) emerge che il rapporto tra spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 25,28%
- essendo tale valore inferiore al 29,50% è possibile incrementare la spesa di personale nella misura massima teorica di spesa 11.894,40

DATO ATTO che:

- non risultano situazioni di personale in eccedenza e/o soprannumero in relazione alle esigenze funzionali, come dato atto con proposta di deliberazione di Giunta Comunale;

ESPRIME

Per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale relativamente al Piano Triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028.

San Ponso, il 25/03/2026

L'ORGANO DI REVISIONE

Ettore Carozzo



